

Accordo Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma – Ospedale San Raffaele S.r.l.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.F. 80054330586, PEC protocollo-ammcen@pec.cnr.it, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Presidente, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR (di seguito "**CNR**")

e

Ospedale San Raffaele S.r.l., con sede in 20132 Milano, via Olgettina n. 60, iscritto al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07636600962 (Cap. Soc. € 60.817.200,00 i.v.), società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A, in persona del Direttore Ricerca, dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi (di seguito "**OSR**")

di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" e disgiuntamente la "**Parte**"

PREMESSO CHE

a) OSR è stato riconosciuto, e successivamente confermato, come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. del 21 marzo 2006 e successive conferme. Fanno parte di OSR la sede di via Olgettina 60, Milano;

b) l'art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. prevede che la ricerca sanitaria programmata nell'ambito del Piano Sanitario Nazionale si articola nelle attività di ricerca corrente, attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca, e nelle attività di ricerca finalizzata, diretta ad attuare gli obiettivi prioritari del Piano, stabilendo che le attività di ricerca corrente e finalizzata siano svolte dagli organismi indicati al comma 6, fra cui gli IRCCS, anche con il concorso con altri enti, fra cui le Università, "*sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni*";

c) il CNR è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori, con la funzione di provvedere alla organizzazione e funzionamento delle strutture di ricerca (art. 6 comma 4 Legge 9 maggio 1989 n. 168), anche tramite convenzioni con Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, "*per realizzare progetti o programmi di ricerca affidati a professori e ricercatori universitari...*" (art. 1 comma 13 Legge 4 novembre 2005 n. 230);

d) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di

formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche;

e) a tal proposito, le Parti si propongono d'istituire una Piattaforma congiunta per la programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;

f) attraverso la Piattaforma CNR e OSR partecipano a, e sviluppano, progetti di comune interesse, con le modalità dettate dal presente accordo (di seguito l'“**Accordo**”), d'intesa con il Direttore Scientifico di OSR (come *infra* definito), per quanto riguarda i programmi di ricerca corrente e finalizzata supportati dal Ministero della Salute, nonché di altri programmi nazionali e internazionali.

PRESO ATTO

dell'Atto d'indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e ss.mm.ii., con la normativa ivi citata (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 11; D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; art. 53, come modificato dalla Legge n. 190/2012; Legge 4 novembre 2005 n. 230, art. 1; Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 comma 10), ove applicabile;

PRECISATO CHE

- a) per “**Ricercatore CNR**” s'intendono i ricercatori e i tecnologi del CNR, I, II e III livello professionale;
- b) per “**Ricercatore OSR**” s'intendono i ricercatori e i medici, dipendenti o collaboratori di OSR;
- c) il presente Accordo è un Accordo Quadro di ricerca scientifica stipulato tra OSR e il CNR ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. n. 512/1992 e dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 230/2005, con l'espressa pattuizione che non è previsto né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra Parte e viceversa;
- d) le Parti si riservano di rivedere il presente Accordo - nell'ambito della prevista durata - nell'eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
- e) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo è finalizzato alla costituzione presso OSR di una “*Piattaforma congiunta integrata*”

di ricerca e di ricerca traslazionale OSR-CNR" (di seguito "Piattaforma").

2. La Piattaforma è riferita unicamente alle attività di ricerca.
3. La Piattaforma ha come finalità di facilitare la collaborazione tra CNR e OSR in programmi congiunti di ricerca biomedica, traslazionale e clinica, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione di OSR approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell'area di riconoscimento di OSR, sia rispetto alle programmazioni di ricerca del CNR. In particolare, le Parti sono impegnate:
 - a) ad integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell'area di riconoscimento di OSR e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
 - b) a sviluppare laboratori e facilities condivise;
 - c) a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
 - d) a sviluppare percorsi formativi condivisi con lo scopo di promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e tecnologica.
4. Le Parti concordano nell'utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute nell'ambito del riconoscimento di OSR (**Allegato 1**) per individuare l'area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo, che sono: Immunologia ed Ematologia; Neurologia; Cardiologia e Pneumologia; Oncologia.

Tali aree scientifiche ed i relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata del presente Accordo con atto sottoscritto dalle entrambe le Parti. Le Parti convengono altresì di allegare al presente Accordo ulteriori accordi specifici, contenenti il dettaglio delle attività di ricerca di cui alla Piattaforma, da condursi in accordo con specifici istituti del CNR (di seguito gli "**Accordi Specifici**").
5. In particolare, CNR e OSR, mediante la Piattaforma, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:
 - ricerche scientifiche;
 - compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa e dei regolamenti interni delle Parti;
 - scambio d'informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 che seguono;
 - organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.
6. Le Parti convengono di dettagliare nei singoli Accordi Specifici i programmi congiunti di ricerca scientifica di cui alla Piattaforma con il coinvolgimento di UOR-Unità Operative di Ricerca di OSR e

del CNR presso OSR. Le risorse umane, strumentali e logistiche della Piattaforma saranno definite negli Accordi Specifici, i quali non potranno derogare ai principi stabiliti con il presente Accordo. Nell'ambito di ciascuna Sezione/laboratorio/UOR potranno essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca.

7. Nell'ambito della Piattaforma congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite la condivisione delle risorse umane, strumentali e logistiche afferenti alla Piattaforma, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture di OSR e del CNR coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo di attenersi a quanto ivi previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori condivisi di proprietà delle Parti sono a carico rispettivamente di OSR (Tabella 1 a-b) e del CNR (Tabella 2) di ciascun Accordo Specifico. Eventuali attrezzature, acquisite da OSR e allocate presso la Piattaforma o acquisite dal CNR e allocate presso la stessa Piattaforma, rimarranno di proprietà di OSR o del CNR a seconda di chi le abbia acquisite; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico della Parte ospitante, salvo diverso accordo tra le Parti. Altre tipologie di spese saranno a carico della Parte proprietaria delle attrezzature.
8. Le Parti convengono di dettagliare l'elenco delle UOR e laboratori congiunti a direzione OSR, con la denominazione dei Laboratori di ricerca e i nominativi dei ricercatori responsabili IRCCS, nella Tabella 1.a contenuta in ogni Accordo Specifico.
9. Le Parti convengono altresì di dettagliare l'elenco delle UOR a direzione CNR facenti parte della Piattaforma, che operano in laboratori condivisi di proprietà di OSR, con la denominazione dei Laboratori di ricerca e i nominativi dei ricercatori responsabili CNR, nella Tabella 1.b di ogni Accordo Specifico.
10. L'elenco delle strutture di ricerca CNR coinvolte nelle attività di ricerca della Piattaforma con i nominativi dei ricercatori CNR responsabili sono definiti nella Tabella 2 di ogni Accordo Specifico.

Art. 2 – Direttore Scientifico di OSR

1. Il Direttore Scientifico di OSR (di seguito anche solo "**Direttore Scientifico**") è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Parti delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major diseases categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.
2. Il Direttore Scientifico esercita la funzione d'indirizzo scientifico anche nell'ambito della Piattaforma, concordando con i Direttori degli Istituti di ricerca del CNR coinvolti, e indicati negli Accordi Specifici, le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

Art. 3 – Referenti

1. Gli aspetti generali riguardanti l'operatività dell'Accordo sono di competenza: quanto al CNR, del

Presidente del CNR o di un suo delegato, o suoi delegati; quanto ad OSR, del Direttore Scientifico.

2. La valutazione dei risultati delle attività previste dall'Accordo è effettuata dal delegato-referente designato dal Presidente del CNR e dal Direttore Scientifico, sentiti per ogni linea di ricerca i Direttori degli Istituti di Ricerca del CNR interessati, i quali si impegnano a confrontarsi – con modalità e tempistiche da concordare – prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.

Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle Parti.

1. Ai fini del presente Accordo OSR – in ossequio a quanto previsto nei singoli Accordi Specifici – s'impegna a:
 - a) ospitare per le attività previste nella Piattaforma il personale del CNR per la durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, come meglio dettagliato negli Accordi Specifici;
 - b) co-finanziare le convenute attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, attraverso risorse finanziarie già a propria disposizione e/o attraverso finanziamenti esterni ottenuti;
 - c) organizzare le attività di formazione di propria competenza;
 - d) provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
 - e) garantire, previa intesa tra Direttore Scientifico e il Direttore dell'Istituto di Ricerca CNR interessato, l'accesso temporaneo ad OSR del personale CNR oltre quello già indicato nelle Tabelle 1 a-b;
 - f) sostenere i costi generali della Piattaforma presso OSR.
2. Ai fini del presente Accordo il CNR – in ossequio a quanto previsto nei singoli Accordi Specifici – s'impegna a:
 - a) ospitare temporaneamente presso gli Istituti di Ricerca cui alla Tabella 2 il personale dell'IRCCS per la durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore dell'Istituto CNR e Direttore scientifico;
 - b) co-finanziare le convenute attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso la partecipazione ai Progetti di ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - c) garantire, su richiesta del Direttore Scientifico, l'accesso temporaneo, presso le sedi del CNR, al personale di OSR per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;
 - d) garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi degli Istituti di cui alla Tabella 2 di ciascun Accordo Specifico per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal Direttore dei singoli Istituti di Ricerca coinvolti.
3. Le Parti convengono di disciplinare negli Accordi Specifici le modalità e i termini per la partecipazione a bandi di ricerca e richieste di finanziamento per progetti di ricerca in collaborazione, da svolgere nella Piattaforma.

Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta

1. Le attività della Piattaforma di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori congiunti, indicati nella Tabella 1 a-b di ciascun Accordo Specifico, che riporta la denominazione del Laboratorio, l'ubicazione, il responsabile del Laboratorio o delle specifiche Sezioni/Unità Operative di Ricerca-UOR, specificando se i responsabili siano dipendenti di OSR o del CNR.
2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d'interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore Scientifico e dal referente Direttore dell'Istituto di Ricerca CNR coinvolto.

Art. 6 – Norme relative al personale CNR coinvolto nella Piattaforma

1. I Ricercatori del CNR, inclusi nella Tabella 1 a-b di cui ad ogni Accordo Specifico, nonché altri ricercatori CNR, identificati su base annuale d'intesa tra Direttore dell'Istituto e Direttore Scientifico, svolgeranno in via esclusiva attività di ricerca scientifica congiunta nell'ambito delle linee di ricerca previste dalla Piattaforma; la partecipazione alla Piattaforma è incompatibile con affiliazioni ad altri enti di ricerca, che non siano CNR e OSR, firmatari del presente Accordo. Tale personale potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori di OSR relativa alla ricerca corrente purché lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute. Trattandosi di mera attività di ricerca, l'individuazione dei ricercatori da assegnare alla Piattaforma è di pertinenza esclusiva del Direttore dell'Istituto CNR coinvolto, sentito il Dipartimento di afferenza; per poter essere inseriti nell'elenco dei ricercatori di cui al presente articolo è necessaria l'intesa con il Direttore Scientifico.
2. Le Unità operative di ricerca/UOR a direzione OSR con l'apporto di ricercatori CNR, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1a di cui ad ogni Accordo Specifico, insieme con i relativi responsabili ricercatori di OSR. Le Unità operative di ricerca OSR a direzione CNR, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1b di cui ad ogni Accordo Specifico, con i relativi ricercatori CNR responsabili della UOR e con eventuale indicazione dei ricercatori CNR o di OSR afferenti alla UOR.
3. Il Direttore Scientifico, d'intesa con il Direttore dell'Istituto CNR di afferenza, potrà individuare per il personale CNR operante in via esclusiva presso la Piattaforma specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale di OSR approvata dal Ministero della Salute.
4. È altresì facoltà di OSR correlare il risultato raggiunto relativamente agli obiettivi di cui al comma precedente all'erogazione di premialità economiche nel rispetto delle vigenti normative riguardanti il totale dei proventi percepibili dai pubblici dipendenti; le relative competenze di contrattualizzazione annuale rinnovabile ed erogazione sono di pertinenza dell'autorità amministrativa di OSR, alla quale incorre l'obbligo a norma di legge di comunicare al CNR quanto corrisposto.

Art. 7 – Personale CNR che collabora all'attività di ricerca di OSR

1. Può partecipare, non in via esclusiva, alle attività della Piattaforma il personale CNR delle Unità Operative di Ricerca-UOR degli Istituti indicati nella Tabella 2 di cui ad ogni Accordo Specifico; tali Istituti non sono parte della Piattaforma nell'ambito delle procedure di riconoscimento e di accreditamento di OSR e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori di OSR; trattandosi di mera attività di ricerca, il nulla osta di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 è in ogni caso di pertinenza esclusiva del Direttore dell'Istituto CNR di afferenza, sentito il relativo Dipartimento.
2. Altro personale CNR, oltre quello individuato e poi aggiornato nella Tabella 2 di cui agli Accordi Specifici, potrà comunque collaborare con OSR per lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all'art. 1 del presente Accordo, svolgendo attività di ricerca – non in via esclusiva – nell'ambito della Piattaforma; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica dei ricercatori di OSR.

Art. 8 – Personale OSR coinvolto nella Piattaforma

1. I Ricercatori OSR individuati nella Tabella 1 a-b degli Accordi Specifici, partecipante alla Piattaforma svolgeranno attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.
2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore Scientifico, d'intesa con il Direttore di ogni Istituto per quanto attiene i ricercatori dell'Istituto stesso.
3. Le attività di ricerca del personale OSR in strutture CNR al di fuori della Piattaforma sono effettuabili previo nulla osta del Direttore Scientifico.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "GDPR"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nell'ambito del presente Accordo saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nell'Accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, in regime di titolarità autonoma da ciascuna Parte, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal GDPR.
2. Per tali fini, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. ciascuna Parte informerà i propri dipendenti e collaboratori del trattamento dei loro dati personali nell'ambito del presente Accordo.
3. Ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione dell'Accordo e/o delle attività di ricerca di cui agli Accordi Specifici sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte,

a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto scritto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell'Accordo e/o delle attività di ricerca di cui agli Accordi Specifici emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del GDPR e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. I Responsabili delle U.O.R. indicati nelle Tabelle 1 a-b di ogni Accordo Specifico si impegnano a contattare i rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (per per OSR: dpo@hsr.it, per CNR: privacy@irgb.cnr.it) per definire i ruoli e le responsabilità delle Parti e verificare la necessità di sottoscrivere ulteriori atti o accordi nel caso in cui le attività di ricerca oggetto del presente Accordo e/o delle attività di ricerca di cui agli Accordi Specifici implicino il trattamento di dati personali di soggetti terzi.

Art. 10 – Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico e Policy Anticorruzione

1. Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.
2. Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che OSR e CNR hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "Modello Organizzativo"), un Codice Etico (ciascuno, un "Codice Etico") ed una Policy Anticorruzione liberamente consultabili sul sito internet di OSR al link <https://www.hsr.it/strutture/ospedale-san-raffaele/trasparenza> e sul sito internet del CNR al link <https://www.cnr.it/it/amministrazione-trasparente>, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Le Parti si impegnano, in esecuzione del presente Accordo, a non attuare alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso -, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo, al Codice Etico e alla Policy Anticorruzione dell'altra Parte nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.
4. OSR si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal presente Accordo, qualora CNR non ottemperi a quanto previsto dal presente articolo, non fornisca la documentazione richiesta da OSR o fornisca dati falsi e/o incompleti.

Art. 11 – Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e assicurazione

1 Le Parti si impegnano a fornire tutte le informazioni relative ed a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

In particolare le Parti, ciascuna per quanto di competenza e come indicato nel prosieguo, si impegnano:

- al rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza e radioprotezione;
- a garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- a rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte nei rispettivi luoghi di lavoro;
- a richiedere preventiva autorizzazione, in conformità alle indicazioni in essere, all'eventuale ingresso ed utilizzo di attrezzature e materiali in luoghi di lavoro non di propria responsabilità e, se necessario, a valutare congiuntamente prima dell'inizio dell'attività, i rischi derivanti da tale attrezzatura e materiali.

2. Ciascuna Parte, in qualità di Soggetto Ospitante del personale dell'altra Parte, si impegna a:

- fornire tutte le informazioni relative e porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui il D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
- garantire che i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e correttamente mantenuti;
- rendere disponibili i Dispositivi di Protezione individuale correlati alle specifiche attività svolte presso la propria sede;
- rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva correlati alle specifiche attività svolte;
- erogare una formazione integrativa sulle procedure di emergenza e sui rischi specifici legati all'attività svolta presso la struttura ospitante e ai luoghi di lavoro;
- attuare, attraverso i soggetti del sistema di gestione della sicurezza e dei dirigenti o preposti alla sicurezza, le attività di sorveglianza e controllo sul rispetto delle misure di salute e sicurezza, segnalando al soggetto inviante eventuali inadempienze da parte dei destinatari dell'Accordo affinché possano essere messi in atto gli interventi correttivi necessari;
- garantire la sorveglianza sanitaria del personale del Soggetto Inviante che opera in via esclusiva presso il Soggetto Ospitante, inserito nell'anagrafica di cui all' art.6 comma 1.

Ciascuna Parte, in qualità di Soggetto Inviante, si impegna a:

- garantire il rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza in vigore presso il Soggetto Ospitante;
- garantire il rispetto dei regolamenti del Soggetto Ospitante relativi all'accesso ad aree a rischio specifico
- garantire la partecipazione dei lavoratori coinvolti nel presente Accordo ad ogni iniziativa informativa/formativa in materia di sicurezza sui rischi specifici legati all'attività svolta presso il Soggetto Ospitante e alle procedure di emergenza organizzate dal Soggetto Ospitante, che potrà sospendere eventuali autorizzazioni all'accesso qualora il/i soggetto/i non partecipi/no reiteratamente alle iniziative di cui sopra;

- assicurare la sorveglianza sanitaria del proprio personale (che non opera in via esclusiva presso il Soggetto Ospitante), anche sulla base delle informazioni ricevute dal Soggetto Ospitante;
- garantire l'erogazione della formazione generale e specifica dei lavoratori in base all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011.

3. Per quanto riguarda gli adempimenti per il personale interessato dalla pratica comportante l'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs. 101/2020, ove applicabili, gli esperti di radioprotezione per ciascuna Parte prenderanno accordi riguardo alla classificazione e conseguenti obblighi di legge, comprese le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici. In particolare, OSR deve assicurarsi che il personale esposto che frequenta zone classificate ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020 sia stato: classificato da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'ente di appartenenza, dichiarato idonei alle mansioni comportanti esposizione alle radiazioni, formato e informato sui rischi connessi all'esposizione. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 101/2020) è assicurata dalla Parte presso la cui struttura il personale afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento. in coordinamento con l'Esperto di Radioprotezione e il Medico autorizzato dell'altra Parte.

Resta inteso che i soggetti coinvolti dovranno necessariamente munirsi dei dispositivi di riconoscimento con l'indicazione del proprio datore di lavoro/ente di appartenenza.

Inoltre potranno accedere alle strutture del Soggetto Ospitante per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo unicamente a seguito di richiesta e ottenimento di idoneo badge nominativo di accesso (valido solo ai fini di controllo accessi e tutela del patrimonio) rilasciato dagli uffici competenti del Soggetto Ospitante (i.e. Direzione del Personale quanto a OSR).

4 Ogni Parte dichiara, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e per tutta la durata dell'Accordo, di possedere idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civili terzi (RCT) di tutto il proprio personale impegnato nelle attività di ricerca di cui al presente Accordo e Accordi Specifici. In aggiunta a quanto precede, le Parti convengono che ciascuna Parte si impegna a far sì che il proprio personale comunichi immediatamente al proprio datore di lavoro eventuali circostanze sopravvenute (a titolo esemplificativo infortuni, gravidanze, ecc). Sarà cura del datore di lavoro di detto personale comunicare tempestivamente al Soggetto Ospitante il proprio personale tali eventi, in modo da poter prendere gli opportuni provvedimenti.

Art. 12 – Risultati e pubblicazioni

1. Le Parti convengono di regolamentare negli Accordi Specifici la disciplina della titolarità dei risultati (e correlati diritti di proprietà industriale e intellettuale) derivanti dai progetti di cui al presente Accordo, nonché le procedure di valutazione, protezione e valorizzazione dei medesimi.
2. Le Parti convengono altresì di dettagliare degli Accordi Specifici i termini e le modalità delle pubblicazioni, inclusa l'affiliazione che i ricercatori di entrambe le Parti dovranno riportare.

Art. 13 – Riservatezza

1. Ciascuna Parte, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell'ambito della Piattaforma e rese note all'altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente Accordo (d'ora in poi "Informazioni Confidenziali"). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata del presente Accordo e per un successivo periodo di 5 (cinque) anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite. Ai fini del presente Accordo, i Diritti Anteriori, i Diritti Esclusi e i Risultati sono considerati Informazioni Confidenziali.
2. L'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo precedente comprende: a) il divieto di riprodurre le Informazioni Confidenziali, se non nei limiti di quanto necessario allo svolgimento delle attività nell'ambito della Piattaforma; b) il divieto di utilizzare le Informazioni Confidenziali al di fuori delle attività svolte nell'ambito della Piattaforma senza il previo consenso dell'altra Parte manifestato espressamente per iscritto; c) il divieto pubblicare, divulgare o comunicare a terzi le Informazioni Confidenziali senza il previo consenso dell'altra Parte, manifestato espressamente per iscritto, e senza che detti terzi siano vincolati da obblighi di riservatezza equivalenti a quelli previsti nel presente Accordo; d) l'obbligo di adottare misure di sicurezza adeguate al fine di mantenere riservate le Informazioni Confidenziali.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali una Parte possa dimostrare documentalmente essere:
 - i) di pubblico dominio al momento della sottoscrizione del presente Accordo, o lo diventino successivamente per causa diversa dalla violazione del presente Accordo;
 - ii) state sviluppate in maniera indipendente, senza utilizzare o fare riferimento alle Informazioni Confidenziali;
 - iii) state legittimamente ricevute da un terzo non vincolato da un obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.
4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano da comunicare obbligatoriamente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità. In questo caso la Parte obbligata a comunicarle sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla Parte che le ha fornite affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

Art. 14 – Durata

1. L'Accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni o la proroga dell'Accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le Parti e formalizzati con apposito atto scritto.

Art. 15 – Recesso

1. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

Art. 16 – Controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia relativa al presente Accordo che dovesse insorgere tra le Parti in relazione, a titolo esemplificativo, alla sua interpretazione, esecuzione e/o efficacia, validità, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 17 – Norme di rinvio e norme finali

1. Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo e/o intesa e/o comunicazione, sia verbale sia scritta, tra le stesse in relazione ai contenuti del medesimo.
2. Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione del presente Accordo, o di parte di esso, le altre disposizioni o parti del presente Accordo conserveranno la loro validità ed efficacia. In tal caso le Parti saranno obbligate a negoziare in buona fede la sostituzione delle disposizioni o delle parti affette da invalidità o inefficacia mediante pattuizioni valide ed efficaci il più possibile conformi agli intenti originari delle Parti stesse, salvo che non operi l'inserzione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile.
3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
4. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e di ciascuna Parte applicabili in materia. Resta ferma la facoltà di ciascuna Parte, nelle relazioni con i propri docenti e ricercatori, di definire e regolare i rapporti interni in base alle proprie policy, purché non pregiudichino i diritti spettanti all'altra Parte ai sensi del presente Accordo.
5. La collaborazione dei Ricercatori CNR con OSR per attività diverse da quelle di ricerca è subordinata all'osservanza del regolamento del CNR sui criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
6. Ove i regolamenti del CNR prevedano per i ricercatori procedure autorizzative anche per le attività di ricerca, tali autorizzazioni ai fini di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono di esclusiva competenza del CNR medesimo.
7. Il presente Accordo e i successivi eventuali Accordi Specifici si fondano sull'espressa pattuizione che non è previsto né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra Parte e viceversa.
8. CNR prende atto che le attività di ricerca di OSR sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute; l'attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore Scientifico.

9. Gli aggiornamenti del presente Accordo seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.
10. Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di bollo saranno sostenute dalle Parti in parti uguali.
11. Le comunicazioni amministrative relative all'Accordo potranno essere indirizzate: se a OSR: Direzione Scientifica, E-mail direzionescientifica@hsr.it; PEC: dir.scientifica@hsr.postecert.it, se al CNR: PEC protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

La Presidente

Il Direttore Ricerca

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ospedale San Raffaele s.r.l.

Allegato 1 – Aree d'interesse scientifico-MDC

Immunologia ed Ematologia; Neurologia; Cardiologia e Pneumologia; Oncologia.